



CONFEDERAZIONE GENERALE UNITARIA
CGU – CISAL

NurSind
SEGRETERIA di Frosinone

AI DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Mauro Vicano

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Luca Di Maio

AZIENDA U.S.L. FROSINONE
UFFICIO PROTOCOLLO

10 DIC. 2012

ARRIVO

OGGETTO : decreto legge n°95 del 2012- art. 5, comma 8- abrogazione della

Liquidazione delle ferie non godute.

L'art. 5 comma 8 del Decreto Legge 95/2012 sulla revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini afferma che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione,.... Sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"

Il riferimento al rispettivo ordinamento è, per il comparto sanità l'art.19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede:" Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruiti nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.... In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo."

"Come noto il fenomeno delle ferie non godute entro i termini contrattuali è particolarmente rilevante presso alcuni servizi e reparti ospedalieri che per carenze di personale devono garantire i servizi essenziali saltando i riposi e spesso anche le ferie. Oggi con questa norma, di fatto, vengono perse quelle giornate di ferie non godute entro il termine. Pertanto, in base ai principi generali che governano l'applicazione delle leggi nel tempo, si è dell'avviso che, pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista. E' inaccettabile e di dubbia costituzionalità la cancellazione delle ferie non fruiti entro i termini contrattuali."

La Segreteria Nursind FR chiede all' Azienda Asl di FR se è in grado di garantire al proprio personale il godimento delle ferie spettanti nei termini temporali previsti e mantenere aperti i servizi ai cittadini, tenuto conto che la nostra professione è composta per l'80% da personale femminile e il fenomeno della maternità è comune, come anche l'impossibilità di provvedere a una sostituzione del personale assente per infortunio, malattia o cessato dal servizio (anche per il blocco delle assunzioni). Quale sanzioni saranno previste per i dirigenti che negano le ferie, diritto garantito dall'art. 36 della costituzione.

Pertanto si chiede all'azienda che qualora il personale faccia richieste di ferie vengano fruito prima quelle dopo l'entrata in vigore della sopra citata legge (luglio-dicembre 2012 ferie nuove) e dopo quelle maturate negli anni precedenti alla legge (ferie vecchie).

Il Nursind di Fr da indicazione a tutti gli infermieri di formalizzare entro l'anno le richieste di ferie in modo da avere adeguata documentazione per eventuali ricorsi e anche per una valutazione sulla costituzionalità della norma.

Entrata in vigore del provvedimento :7/07/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore 101-2013.

Frosinone lì 10/12/12

Dirigente Sindacale Nursind

Petrucci Giovanni



La Segretaria Provinciale Nursind

Cleopatra Avelli

